



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia Salerno)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it  
segreteria@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N°423 DEL 20/08/2020

**Oggetto: Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020 - Proposta al Consiglio Comunale.**

L'anno duemilaventi il giorno VEPRMI del mese di AGOSTO alle ore 13,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Alfieri Francesco, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	Di Filippo Maria Antonietta	Vice Sindaco	SI
2	Bellelli Ettore	Assessore	SI
3	Masiello Gianfranco	Assessore	SI
4	Picariello Mariarosaria	Assessore	SI
5	Scariati Fabio	Assessore	SI

Assiste il Vice Segretario Generale Avv. Raffaele Carpinelli, incaricato della redazione del verbale

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio Paestum (SA) 18.08.2020

UFFICIO: TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio  
DOTT. ANTONIO RINALDI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

Capaccio Paestum (SA)

UFFICIO:

Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere \_\_\_\_\_

Capaccio Paestum (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Vice Segretario Generale

AVV. RAFFAELE CARPINELLI

Il Sindaco

AVV. FRANCESCO ALFIERI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

12/1 AGO 2020

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata:

dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

12/1 AGO 2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 21 AGO 2020

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

## La Giunta Comunale

**Oggetto: Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020 – Proposta al Consiglio Comunale.**

### Premesso:

- **Che**, il dott. Antonio Rinaldi, responsabile della P.O. Area: Affari Generali – Servizi Demografici – Ecologia e Ambiente – Informatica – Giudice di Pace - Tributi – Entrate Patrimoniali – Affissioni – Decreto Sindacale n.23856 del 01/07/2020, nell'ambito delle proprie funzioni e prerogative derivanti dalla doppia qualità di Funzionario responsabile dei Tributi, dei Servizi Demografici, nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle *misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*, ha evidenziato in audizione orale dinanzi alla Giunta Municipale l'opportunità di emanare una direttiva precisa per contrastare il fenomeno della mancata comunicazione/dichiarazione dell'abbandono e/o rilascio, da parte dell'inquilino, dell'immobile locato nel *comune di Capaccio Paestum* poiché ciò determina un'evasione dei tributi locali relativi alla Tari, alla Fogna e alla Depurazione dal momento che del mancato pagamento degli stessi, non può risponderne il proprietario che, in tal modo, si sente esonerato e sollevato da ogni incombenza noncurante del mancato introito che ne deriva per l'ente che, a sua volta, è tenuto ad assicurare comunque il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **Che**, con la riforma del condominio operata nel 2012 fu introdotto l'obbligo del registro dell'anagrafe condominiale, un registro nel quale l'amministratore deve inserire i dati di ogni condomino e del rispettivo appartamento. Questa legge, la n.220/2012, meglio conosciuta come "*Riforma del condominio*", ha modificato l'articolo 1130 del codice civile (attribuzioni dell'amministratore) introducendo l'obbligo per l'amministratore di tenuta e cura del registro di anagrafe condominiale. In buona sostanza, l'anagrafe del condominio è un registro dell'immobile nella quale sono contenute le informazioni relative alla compagine condominiale, un registro nel quale devono essere inseriti tutti i dati relativi ai condomini ed agli appartamenti presenti nel condominio. La funzione del registro è conoscitiva. Infatti il registro consente una più veloce individuazione di ogni condomino, dei suoi dati anagrafici e recapiti. L'art. 1130 del codice civile, al punto 6, stabilisce che il *registro di anagrafe condominiale* deve contenere i dati dei condomini e dei relativi immobili:
  - a) *Dati anagrafici (nome cognome codice fiscale residenza e domicilio) e recapiti (telefono, mail, fax) di proprietario, inquilino, comodatario o di chiunque abbia un altro diritto di godimento o di abitazione sull'immobile;*
  - b) *Dati catastali di ciascuna unità immobiliare (sezione, foglio, particella, subalterno);*
  - c) *Dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni (certificato prevenzione incendi, certificazione dei vigili del fuoco – se prevista-), conformità edilizia e di agibilità, libretto ascensore o elevatori per disabili con relative verifiche periodiche, dichiarazioni di conformità degli impianti condominiali e tutte le documentazioni per essi prescritte, documentazioni relative alla sicurezza staticità del fabbricato;*
- **Che**, al punto 6 del suddetto articolo si legge: "*l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili*" – codice civile. Il garante della privacy ha stabilito che l'amministratore deve trattare solo i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività. Questi non possono essere comunicati a terzi esterni al condominio. **Solo in casi eccezionali**

10. Il Consorzio di Bonifica di Paestum, gestore della fornitura idrica, *deve* trasmettere in modalità telematica, *con cadenza mensile*, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, gli estremi delle nuove utenze idriche, le cessazioni dei contratti in essere, le variazioni intervenute nell'intestazione delle utenze idriche, le anomalie accertate circa il malfunzionamento o il guasto di un contatore idrico che ha causato un consumo eccessivo di acqua;
11. I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'attività economica/produttiva, quali atti presupposti per il subingresso, ovvero il subentro in un'attività economica/produttiva esistente a seguito di atto tra vivi, quali il trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), la gestione (affitto d'azienda), o la re-intestazione di precedente titolare o la successione (decesso del titolare), oltre a dover essere stipulati a norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310 (Stipulati presso un Notaio), *devono essere comunicate al S.U.A.P e all'Ufficio Tributi, anche in modalità telematica, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto*. Alle stesse condizioni soggiacciono le variazioni di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività economica ovvero, s'intende: la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. Fermo restando le sanzioni già previste per legge, la violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*);

**riguardanti il contrasto dell'evasione fiscale possono essere forniti a Comune e Agenzia delle entrate.** Qualsiasi variazione anagrafica, sia per locazione, o per vendita dell'immobile, va comunicata all'amministratore entro 60 giorni. Dopo aver registrato il contratto di locazione, il proprietario deve comunicare all'amministratore i dati del nuovo inquilino, consegnandogli la documentazione necessaria, per permettergli di aggiornare il registro di anagrafe condominiale;

- **Che**, la legge di stabilità del 2016 negli articoli che disciplinano le locazioni abitative prevede: “*è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile*”;
- **Che**, i dati dei nuovi inquilini vanno comunicati all'amministratore, oltre alla riforma del condominio del 2012, anche la legge di stabilità 2016 e lo stesso codice civile lo prevedono;

#### **Considerato:**

- **Che**, in diritto si definisce "*locatore*" (o parte locatrice) la parte contrattuale che concede un bene in locazione, in contrapposizione all'altra parte contrattuale, il "*locatario*" (o conduttore o parte conduttrice) ovvero colui che riceve questo bene;
- **Che**, il contratto d'affitto (o di locazione) è un accordo che viene stipulato tra un proprietario e un inquilino che, dietro pagamento di un corrispettivo mensile (il cosiddetto canone d'affitto), usufruisce dell'immobile, per un periodo di tempo specificamente indicato. Ci sono varie tipologie di contratti di affitto, che vanno innanzitutto distinti tra contratti di affitto ad uso abitativo (riguardano gli immobili dove gli inquilini vanno a vivere) e contratti d'affitto ad uso non abitativo (riguardano i locali adibiti ad uffici, negozi, capannoni industriali, botteghe, strutture ricettive ecc...). Conseguentemente alla locazione dell'immobile vi sono dei tributi locali il cui pagamento spetta all'inquilino (es: Tari; Depurazione; Fognatura, ecc...). Il contratto d'affitto ad uso abitativo può essere:
  - a) a canone libero: il proprietario e l'affittuario concordano arbitrariamente il canone mensile e tutte le altre condizioni. Ha una durata di 4 anni, rinnovabili di altri 4;
  - b) a canone concordato: si basa su accordi che vengono definiti, a livello territoriale, per andare incontro alle esigenze sia dei locatori (chi affitta) sia dei conduttori (chi occupa l'immobile). In pratica, vengono pattuiti dei canoni mensili standard che permettono di usufruire di particolari sgravi fiscali. Ha una durata di 3 anni, rinnovabili di altri 2;
  - c) transitorio: è la tipologia più flessibile, quella che viene solitamente scelta da studenti universitari o lavoratori fuori sede che possono rimanere nell'immobile per un periodo di tempo variabile, che va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi. Allo scadere dei termini, si può scegliere di convertirlo in un altro tipo di contratto;
- **Che**, il contratto d'affitto ad uso non abitativo riguarda, invece, tutti quegli immobili che non vengono utilizzati come abitazioni, ma per svariati altri fini, il più delle volte commerciali. Hanno una durata minima di 6 anni (rinnovabili) e una durata massima di 9 (anch'essi rinnovabili);
- **Che**, la disdetta da parte dell'inquilino può avvenire in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno 6 mesi. Non solo: nella lettera che dovrà recapitare al proprietario, dovrà specificare i motivi che lo spingono a sgomberare, anzi tempo, l'immobile. Il locatore non può, invece, procedere alla disdetta del contratto d'affitto prima della scadenza indicata per iscritto e deve comunque sempre comunicarla per tempo all'affittuario. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i tempi:
  - a) *in caso di contratto d'affitto ad uso abitativo a canone libero (che ha una durata di 4 anni + altri 4), il proprietario deve comunicare la disdetta con un preavviso di 6 mesi;*
  - b) *in caso di contratto d'affitto ad uso abitativo a canone concordato (che ha una durata di 3 anni + altri 2), il proprietario deve comunicare la disdetta con un preavviso di 6 mesi;*

- c) *in caso di contratto d'affitto transitorio (che ha una durata minima di un mese e massima di un anno e mezzo), il proprietario deve comunicare la disdetta con un preavviso di 3 mesi;*
  - d) *in caso di contratto d'affitto ad uso non abitativo (che ha una durata di 6 anni + altri 6), il proprietario deve comunicare la disdetta con un preavviso di 12 mesi;*
  - e) *in caso di contratto d'affitto ad uso non abitativo di immobili destinati ad attività ricettive come hotel, bed & breakfast, case di cura, stabilimenti balneari ecc... (che ha una durata di 9 anni + altri 9), il proprietario deve comunicare la disdetta con un preavviso di 18 mesi;*
- **Che**, l'inquilino può procedere con la disdetta del contratto d'affitto quando ci sono gravi motivi che lo costringono a lasciare l'immobile, prima del periodo pattuito con lettera di disdetta che dovrà pervenire, con un preavviso di almeno 6 mesi, al locatore;
  - **Che**, il proprietario può, invece, procedere con la disdetta del contratto d'affitto ad uso abitativo quando:
    - a) *ha bisogno dell'immobile per sé o per la sua famiglia;*
    - b) *vuole vendere l'immobile. In questo caso, all'inquilino viene riconosciuto il diritto di prelazione (viene cioè preferito agli altri potenziali acquirenti, in caso di parità di condizioni);*
    - c) *l'immobile si trova in un edificio gravemente danneggiato e necessita di una ristrutturazione o deve essere ricostruito;*
    - d) *l'inquilino ha la possibilità di traslocare in un appartamento simile che si trova nello stesso Comune;*
    - e) *l'inquilino, senza precisare il motivo, non occupa l'immobile in maniera continuativa;*
    - f) *essendo una pubblica amministrazione o un ente pubblico, intende destinare l'immobile all'esercizio di un'attività con finalità pubbliche o istituzionali.*
  - **Che**, il proprietario può procedere con la disdetta del contratto d'affitto ad uso non abitativo quando:
    - a) *vuole adibire l'immobile a sua abitazione o abitazione dei suoi parenti più diretti (coniuge, figli, nipoti, genitori);*
    - b) *intende adibire l'immobile all'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale, di interesse turistico ecc... purché sia avviata da lui (o lei) o dai parenti più diretti;*
    - c) *intende ristrutturare l'immobile al fine di renderlo conforme al piano comunale;*
    - d) *essendo una pubblica amministrazione o un ente pubblico, intende destinare l'immobile all'esercizio di un'attività con finalità pubbliche o istituzionali;*

#### **Preso atto:**

- **Che**, oltre alle fattispecie delle locazioni condominiali vi sono le altre tipologie di locazioni in cui di sovente si assiste all'inquilino che dopo aver lasciato l'immobile non inoltra la segnalazione all'anagrafe comunale e all'ufficio Tributi e, il proprietario, dal suo canto omette di comunicare agli stessi uffici comunali competenti l'intervenuta variazione relativa all'occupazione dell'immobile. Detta situazione determina una delle più classiche forme di evasione dei tributi locali poiché, ad esempio, la Tari continuerà ad essere in capo all'inquilino trasferitosi e, in tal modo, il proprietario ometterà di pagarla fino alla stipula del nuovo contratto di locazione o fino a che l'ufficio competente non attivi le procedure di verifica che in molti casi se arrivano lo fanno a prescrizione intervenuta;

#### **Considerato:**

- **Che**, la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tari - ex Tarsu) grava su "coloro che occupano o detengono i locali, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi" (art. 63, D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507);

- **Che**, poiché i soggetti passivi di tale tributo (TARI) sono gli occupanti o detentori dell'immobile, gli obblighi previsti dalla legge, compresi quelli di dichiarazione e di pagamento gravano esclusivamente su costoro;
- **Che**, al fine di agevolare l'attività di contrasto all'evasione tributaria si rende indispensabile, ancorché utile per le attività dell'ufficio impositore, le inadempienze commesse dagli inquilini in termini di dichiarazione di abbandono dell'immobile devono comunque essere portate a conoscenza del comune anche dal proprietario dell'immobile;
- **Che**, la falsa dichiarazione di residenza oltre a rappresentare una violazione di carattere penale (Falso in atto pubblico), sotto un profilo fiscale, può avere conseguenze particolarmente importanti poiché, in tal caso, alla revoca della residenza sarà collegata la richiesta di immediata restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni;
- **Che**, ai sensi dell'art.11 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente – la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
  - a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  - b) per trasferimento all'estero dello straniero;
  - c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali re-inscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al Questore;
- **Che**, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente - L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati;
- **Che**, ogni cittadino deve avere una residenza effettiva, che deve corrispondere per legge (Art 43, comma 2, Cod. Civ) il luogo della sua dimora abituale, ove cioè ha deciso di vivere in modo stabile e duraturo;
- **Che**, gli accertamenti relativi alla residenza sono esperiti dall'Ufficiale di anagrafe poiché è specifico compito dell'Ufficiale di anagrafe di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. Questi può ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati da ognuno in ordine alla propria residenza, potendo disporre, inoltre, apposite indagini al fine di accertare che la residenza di ciascuno sia effettiva e non fittizia. A tal fine, l'Ufficiale può invitare ogni appartenente della popolazione residente a presentarsi nel suo ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati;
- **Che**, è molto frequente la casistica in cui chi stabilisce la residenza nel territorio comunale omette poi di dichiarare la propria presenza all'ufficio Tributi per la determinazione della Tari, e omette di comunicare l'intervenuta intestazione dell'utenza idrica presso il Consorzio di

Bonifica di Paestum evadendo o ritardando così anche il tributo della Fogna e della Depurazione oltre che al consumo idrico;

#### **Ritenuto:**

- **Che**, l'amministrazione comunale, dunque, non si limita a prendere atto di quanto il cittadino dichiara in ordine alla propria residenza, ma ne controlla la "verità" procedendo all'accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all'Ufficiale d'anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l'attuazione in concreto di tale comportamento con l'instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale., ciò in quanto, non è possibile avere una residenza meramente formale o "di comodo" al solo scopo – ad esempio – di godere di riduzioni o agevolazioni fiscali o di tipo assistenziale, o, ancora, al solo fine di rendendo più difficile il proprio reperimento a postini e ufficiali giudiziari;
- **Che**, l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 223 del 30.05.1989, dispone che per verificare la regolare posizione anagrafica dei cittadini, l'Ufficiale di anagrafe può avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale;

#### **Richiamato:**

- l'art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che prevede la designazione del Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo;
- il Decreto Legge n. 5/2012 che in caso di false dichiarazioni afferma che si procede con segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 46, 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 del Codice Penale. Ai fini della configurabilità del delitto di falsità in atto pubblico mediante autocertificazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente la sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di dichiarare una circostanza non vera;
- la pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sent. 15485/2009: Secondo la Suprema Corte, tuttavia, nel delitto di falso è possibile escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo e quindi del reato "tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo". Quindi indagini approfondite e valutazione degli elementi di discordanza tra la manifestazione di volontà alla P.A., il tempo dell'accertamento e le possibili cause per le quali lo stato di fatto sia difforme dalla dichiarazione. Prima di procedere alla segnalazione all'A.G. si dovrà effettuare, per quanto possibile, un minimo di riscontri e solo qualora fosse accertato che il soggetto voleva instaurare una residenza fittizia procederà a comunicare all'ufficio anagrafe l'esito negativo del controllo e l'inoltro della notizia di reato alla Procura competente per territorio;
- La circ. Min. Interno n. 21/2001 la quale recita che ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale: il concetto di residenza resta così distinto da quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro;
- La Circ. Min. Interno n. 21/2001 la quale recita che è vero che la giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.), ...tuttavia anche l'elemento soggettivo non può restare all'interno del

soggetto, non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738), cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto. Ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione;

#### **Tenuto conto:**

- Che i controlli anagrafici possono eseguirli: il personale del corpo di polizia municipale (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato); altro personale comunale appositamente incaricato dal sindaco (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato); l'ufficiale d'anagrafe (compilando egli stesso e sottoscrivendo il verbale di accertamento). L'accertatore esprime il suo parere in merito all'abitudine della dimora, ma spetta all'ufficiale d'anagrafe la valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed ha il potere decisionale in merito all'iscrizione anagrafica;
- Che, nel caso di accertamenti per controlli d'ufficio, anche a seguito di segnalazione di terzi, le risultanze degli accertamenti anagrafici forniscono all'ufficiale d'anagrafe gli elementi di fatto necessari ad appurare la sussistenza di posizioni anagrafiche per le quali non sono state rese le dovute dichiarazioni da parte degli interessati con attività più stringente per confutare la situazione anagrafica in atto per volontà dell'interessato;
- Che, sono obbligatori gli accertamenti nei seguenti casi: Cancellazione d'ufficio; Iscrizione d'ufficio Iscrizione per provenienza da altro comune; Iscrizione per provenienza dall'estero; Iscrizione per ricomparsa a seguito della cancellazione per irreperibilità; *Cancellazione per irreperibilità*;
- Che, la "dimora abituale" è la dimora caratterizzata dal carattere di stabilità, ovvero dal legame fisico della persona al luogo o dalla frequentazione materiale e abituale di un preciso e determinato spazio ambientale per il mantenimento delle proprie relazioni sociali e familiari indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorative. Secondo il Parere Ministero dell'Interno 5/9/2006, il concetto di residenza, come ribadito da costante giurisprudenza, si fonda sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. L'iscrizione anagrafica, pertanto, è condizionata unicamente alla verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino e l'effettiva, abituale presenza dello stesso sul territorio del Comune;
- Che, l'operatore accertatore deve limitarsi, salvo diversa disposizione dell'ufficiale d'anagrafe, a verbalizzare lo stato di fatto accertato in occasione delle verifiche effettuate e, nei casi in cui nutra forti dubbi in merito all'effettività della dimora abituale del soggetto verificato, avrà cura di effettuare diversi sopralluoghi di accertamento annotando su apposita modulistica ora e data in cui compie le verifiche e le risultanze delle stesse. L'accertatore potrà, ad esempio, verificare se sul campanello o sulla buca da lettere, vi sia il nominativo della persona; il giardino sia ben curato o se vi siano dei indumenti stesi o se la casella della posta sia colma di lettere non ritirate; siano state attivate delle utenze (energia elettrica, gas, acqua); a volte, il grado di utilizzo dell'immobile attraverso il consumo dell'acqua potabile o dell'energia elettrica quando i contatori siano esterni o visibili da parti condominiali, controllando se tra una visita e la successiva vi sia stato consumo di acqua od energia elettrica; Inoltre, assumere informazioni dai vicini; previa individuazione del codice del contribuente da reperirsi presso l'ufficio tributi, verificare presso il catasto se l'immobile in cui viene richiesta la residenza è di proprietà del dichiarante. In caso contrario è possibile convocare il proprietario per accertare l'eventuale stipula di un contratto di locazione o la comunicazione di cessione di fabbricato; verificare i consumi di acqua potabile e dell'energia elettrica attingendo alle banche dati degli enti erogatori;

- Che, una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo più o meno lungo e senza dar notizia di sé, da far pensare ad un trasferimento in altro comune o all'estero, senza che né da altro comune, né dall'estero pervengano richieste di trasferimento di residenza e, contemporaneamente, non sia possibile, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche (informazioni ed accertamenti) stabilirne, anche d'ufficio, la reale dimora;
- Che, la possibilità di cancellazioni anagrafiche per irreperibilità è prevista dall'art. 11 lettera c) del D.P.R. 30/05/1989, n. 223. Si tratta di un provvedimento amministrativo che deve essere adottato dall'Ufficiale d'Anagrafe nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedurali previste dalla Legge 241/90 con particolare le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento da effettuarsi secondo il disposto del Codice di Procedura Civile (art. 140 per l'avvio ed art. 143 per la conclusione del procedimento);
- Che, la cancellazione per irreperibilità, prevista dall'art. 11 lett. c) del Regolamento, può avvenire in seguito a ripetuti accertamenti - Ogni volta che l'Ufficiale d'Anagrafe, direttamente o indirettamente, su segnalazione di una pubblica autorità oppure anche di un singolo cittadino, venga a conoscenza del fatto che un soggetto o una famiglia, regolarmente iscritti nell'Anagrafe della Popolazione residente, non dimorino più con abitualità nel luogo di residenza deve avviare un procedimento al fine di rendere la situazione di fatto conforme alle risultanze anagrafiche. E' indispensabile disporre adeguati accertamenti, ai sensi dell'art. 4 della legge 1228/54 e degli artt. 15 e 19 del D.P.R. n. 223/89, che dovranno essere opportunamente ripetuti ed intervallati nel tempo, al fine di evitare una cancellazione anagrafica inopportuna. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga l'indicazione precisa, o comunque attendibile, di una nuova dimora occorre procedere alla verifiche necessarie, sul proprio territorio se viene segnalato un altro indirizzo, oppure facendo le cosiddette "segnalazioni particolari" di cui all'art. 16 del D.P.R. 223/89 ad altro comune, nel caso possa essere individuato, o infine, segnalando la presenza del connazionale al Consolato competente, nel caso dalla segnalazione emerga un trasferimento all'estero. La circolare ISTAT n. 21/1990 stabilisce che gli accertamenti vengano ripetuti almeno per un anno e ciò in conformità con le disposizioni sull'AIRE (art. 1, comma 8, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) che non prevedono l'iscrizione in AIRE di chi si trasferisce all'estero per un arco di tempo inferiore ad un anno. Il Ministero dell'Interno ha però precisato in anni più recenti che, se la situazione oggettiva è tale da rendere incontestabile l'irreperibilità è possibile procedere anche senza attendere il termine di un anno dall'inizio del procedimento di cancellazione. Alcuni motivi possibili possono essere, ad es.: n perché nell'alloggio abita già da tempo, anche se da meno di un anno, un'altra famiglia; perché la casa è stata abbattuta, in via di ristrutturazione, resa inagibile od abbandonata;

**Visto** il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

**Visto**, il Codice Civile – Art. 43;

**Visto**, la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; **Visto**, il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;

**Visto**, il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – Art. 15 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

**Visto**, il D.P.R. 30/05/1989 n. 223 – Art. 19 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

**Visto**, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;



**Visto**, la Circolare Istat n. 21 – Prot. n. 21437 del 13/07/2012;

**Visto**, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 06/08/2020;

**Visto**, il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 06/08/2020;

**Visto**, il Regolamento misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali c.c. n.23/2019 e ss.mm.ii di cui alla delibera di CC n. 66 del 28.11.2019;

**Visto**, la Delibera di G.M. n. 349 del 16/7/2020 “*Disposizioni in materia di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*”, con cui si è disposto l'osservanza scrupolosa del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019 ovvero, che nella lotta all'evasione dei tributi locali, necessita inderogabilmente che tutti gli uffici, e per essi i Responsabili delle Posizioni Organizzative, osservino scrupolosamente detto “Regolamento” e, in particolar modo, la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali prima del rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, assenso relativo a Scia/Dia, Permessi di costruire, e altri atti amministrativi similari. La Giunta comunale, ha disposto altresì, che l'Ufficio Edilizia Privata, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi cinque anni, ed eventuali varianti in corso d'opera, corredati da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dei lavori. Inoltre, ha disposto che l'Ufficio Attività Produttive - Suap, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia di tutte le autorizzazioni amministrative/scia, rilasciate negli ultimi cinque anni, ed eventuali variazioni, corredate da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dell'attività;

**Visto** che, l'articolo 16, comma 2, della Legge n.689/1981 stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (comma così sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.);

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

- 1) La premessa, che qui s'intende integralmente richiamate e riportata, forma parte integrante del presente deliberato;
- 2) di prendere atto dell'informativa a firma del *dott. Antonio Rinaldi*, responsabile della P.O. Area: Affari Generali – Servizi Demografici – Ecologia e Ambiente – Informatica – Giudice di Pace - Tributi – Entrate Patrimoniali – Affissioni – Decreto Sindacale n.23856 del 01/07/2020, nell'ambito delle proprie funzioni e prerogative derivanti dalla doppia qualità di Funzionario responsabile dei Tributi, dei Servizi Demografici, nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ha evidenziato in audizione orale dinanzi alla Giunta Municipale l'opportunità di emanare una direttiva precisa per contrastare il fenomeno della mancata comunicazione/dichiarazione dell'abbandono, da parte dell'inquilino, dell'immobile locato nel comune di Capaccio Paestum poiché ciò determina un'evasione dei tributi locali relativi alla Tari e alla Fogna e Depurazione dal momento che del mancato pagamento degli stessi non può risponderne il proprietario che, in tal modo, si sente esonerato e sollevato da ogni incombenza noncurante del mancato introito che ne deriva per l'ente che è tenuto ad assicurare comunque il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, che è molto frequente la casistica in cui chi stabilisce la residenza nel territorio comunale omette poi di dichiarare la propria presenza all'ufficio Tributi per la determinazione della Tari, e omette di comunicare l'intervenuta intestazione dell'utenza idrica

presso il Consorzio di Bonifica di Paestum evadendo o ritardando così anche il tributo della Fogna e della Depurazione oltre che al consumo idrico almeno fino a quando l'ufficio non attiva i controlli incrociati;

- 3) Di proporre al Consiglio Comunale di integrare l'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020, inserendo i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e, per quanto sopra illustrato disporre, nell'ambito delle *misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*:

commi aggiunti all'art.18

6. I titolari del tributo (*Inquilino, locatario o conduttore o parte conduttrice, gli occupanti o detentori dell'immobile*) che lasciano/abbandonano l'immobile locato, e per cui sono tenuti al pagamento dei tributi locali (Tari – Fogna – Depurazione – Consumo idrico), senza fornire la dovuta dichiarazione all'ente impositore, anche in modalità telematica, (*La dichiarazione di cessazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di perdita di possesso dell'immobile, quale risulta dall'atto che ne determina la decadenza*), ovvero viene violato l'obbligo della dichiarazione di cessazione da parte dall'intestatario dello stesso titolare del tributo, oltre alle sanzioni già previste per legge (*Omessa, parziale o infedele denuncia*), la violazione a questo obbligo regolamentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).
7. In caso di cessata o interrotta locazione, la circostanza deve essere in ogni caso dichiarata, anche in modalità telematica, all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi dal "locatore" (o parte locatrice), ovvero la parte contrattuale che concede un bene in locazione, entro 15 giorni dalla data che si è verificato l'evento. La violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*). E' possibile rendere e presentare la dichiarazione anche da persona delegata dall' intestatario del tributo, munita di regolare delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante e del delegato;
8. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di trasmettere, anche in modalità telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente deliberato, al competente Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia del "Registro di anagrafe condominiale" contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata dall'amministratore al predetto ufficio comunale in forma telematica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. La violazione a questo obbligo integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*);
9. Chi intende stabilire la residenza nel Comune di Capaccio Paestum, all'atto della presentazione dell'istanza presso il competente ufficio Anagrafe deve allegare copia della dichiarazione resa ai fini della tassazione della Tari resa presso l'ufficio Tributi (Sportello Tari). Deve allegare altresì autocertificazione relativa all'intestazione dell'utenza idrica relativa all'immobile in locazione. La mancata osservanza della suddetta procedura comporta la ricevibilità parziale dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Anagrafe che, prima di definire la procedura deve obbligatoriamente formulare per iscritto l'integrazione al richiedente la residenza. L'integrazione deve concretizzarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. L'inosservanza di detto termine comporta l'archiviazione d'ufficio della richiesta;